



CORTE SPORTIVA D'APPELLO

**CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Decisione nr° \_\_\_\_\_

DEPOSITATO IN SEGRETERIA

IL 15 Dicembre 2022

**FEDERAZIONE ITALIANA RUGBY  
CORTE SPORTIVA DI APPELLO**

Nella seduta del 17 novembre 2022, composta da:

Avv. Achille Reali	Presidente
Avv. Piergiorgio della Porta Rodiani	Componente
Avv. Giovanni Paolo Bertolini	Componente

ha deliberato la seguente

**DECISIONE**

sul reclamo in data 28/10/2022, pervenuto in data 30/10/2022, prot. n. 468, della ASD Biella Rugby Club, in persona del Presidente e legale rappresentante Sig. Filippo Musso, avverso il provvedimento assunto dal Giudice Sportivo Nazionale nella riunione del 26/10/2022, Comunicato A/04/GSN, pubblicato in data 27/10/2022, con cui, con riferimento alla gara del Campionato Nazionale di Serie A, girone 1, ASD Biella Rugby Club v Amatori Rugby Alghero ASD, disputata in data 23/10/2022, l'associazione reclamante è stata dichiarata perdente con il risultato di 0 a 20 (mete 0 - 4) in favore della società Amatori Rugby Alghero ASD, anziché il risultato ottenuto sul campo di 24 a 18 (mete 4 - 2), per l'infrazione dell'art. 29/1, lett. f), del Regolamento di Giustizia e degli artt. 16 lett. b) e 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, nonché del punto 8.1.1 della Circolare Informativa 2022/2023, per aver impiegato un giocatore minorenni in una gara seniores, senza aver inviato preventivamente l'autorizzazione prevista dalle norme federali e dalla Circolare Informativa per la stagione sportiva 2022/2023.

**FATTO**

Con reclamo pervenuto in data 30/10/2022, l'ASD Biella Rugby Club, in persona del proprio Presidente e legale rappresentante, ha impugnato la decisione del Giudice Sportivo Nazionale di cui in epigrafe eccependo come la sanzione comminata fosse ingiusta in quanto, da un lato

l'associazione non aveva commesso alcuna infrazione e, dall'altro, le norme federali non sarebbero chiare in relazione alla fattispecie sanzionatoria applicata dal Giudice Sportivo.

Il sodalizio reclamante dichiara, in apertura di ricorso, che corrisponde al vero che l'ASD Biella Rugby Club ha utilizzato nella gara del 23/10/2022 il giocatore Francesco Mondin, minorenni al



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

momento della gara, ma riporta altresì di aver già inserito lo stesso giocatore nella lista gara di due incontri seniores della precedente stagione sportiva (2021/2022), precisamente il 20/03/2022 e l'8/05/2022, e di aver ovviamente inviato alla Federazione, *"in conformità con la circolare informativa"*, il necessario modulo di assenso del genitore prima delle predette due partite, che è allegato al ricorso.

In sostanza, la stessa ricorrente sostiene di aver inviato alla Federazione l'autorizzazione genitoriale per l'utilizzo dell'atleta Mondin (e di altri atleti minorenni) in un momento antecedente la partita del 20/03/2022 e di aver ricevuto conferma, in data 11/03/2022, da parte della Federazione che detti atleti erano *"stati registrati e inseriti nel sistema informatico federale"* (comunicazione allegata al ricorso).

Dal momento che, prosegue la ricorrente, al punto 8.1.1 della Circolare Informativa 2022/2023, che regola l'impiego di minori in gare senior, non è riportata alcuna indicazione circa la durata dell'assenso genitoriale (che nel caso di specie sarebbe stato concesso solo otto mesi prima dell'incontro del 23 ottobre 2022, oggetto del reclamo), né tantomeno sarebbe indicata la necessità di inviare nuovamente tale assenso per la stagione successiva, la decisione del Giudice Sportivo sarebbe erronea, in quanto l'assenso inviato dall'associazione prima della gara del 20/03/2022 della scorsa stagione sportiva avrebbe continuato a spiegare i propri effetti anche relativamente alla gara del 23/10/2022 che ha determinato la sanzione impugnata.

Detta tesi, ad avviso della ricorrente, sarebbe ulteriormente suffragata dal fatto che il sistema informatico federale, all'atto della compilazione della lista gara, non avrebbe impedito l'inserimento del minore, come invece avviene nel caso degli atleti inibiti.

La ASD Biella Rugby Club, inoltre, aggiungeva che, per maggiore tranquillità, provvedeva, comunque, in data 6 ottobre 2022 a richiedere una nuova autorizzazione da parte della madre del minore (*"come facciamo normalmente a ogni inizio di stagione per tutti i minorenni che hanno potenzialità di rientrare nelle scelte della squadra senior"*) senza, tuttavia, inviare la stessa alla Federazione, sul presupposto sopra riportato che quella già inviata nella stagione precedente avrebbe continuato a spiegare i propri effetti.

La sopra citata nuova autorizzazione, come rilevato anche dal Giudice Sportivo, veniva inviata solo dopo la gara del 23 ottobre 2022.

In sostanza, a parere della reclamante, non si evincerebbe da nessun documento federale che l'autorizzazione genitoriale firmata regolarmente in una stagione debba essere ripetuta in quella



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

successiva e che, sul punto, anche le comunicazioni federali non contribuiscono a fare chiarezza e che, quindi, quella che viene sanzionata come una irregolarità nasce da un difetto di chiarezza della normativa federale.

La reclamante, pertanto, conclude chiedendo la revoca del provvedimento impugnato e la conferma della vittoria con il risultato ottenuto sul campo.

Il Presidente di questa Corte, con ordinanza in data 11/11/2022, comunicata in pari data, fissava la camera di consiglio per il giorno 17/11/2022, da tenersi anche da remoto su piattaforma per videoconferenze.

Nelle more, si costituiva come parte controinteressata, l'Amatori Rugby Alghero, in persona del legale rappresentante, con l'Avv. Ignazio Marinaro, il quale depositava procura e l'atto di costituzione.

Alla predetta camera di consiglio comparivano per la reclamante il Sig. Cesare Maia, dirigente del sodalizio, il Sig. Marco Porrino, dirigente tecnico, e il sig. Corrado Musso, dirigente sportivo, nonché l'Avv. Ignazio Marinaro per l'Amatori Rugby Alghero.

L'Avv. Marinaro evidenziava che nel caso di specie, pur in buona fede, vi era stato un errore da parte del Biella Rugby, in quanto nella "dichiarazione consenso dei genitori" da compilare e depositare in Federazione c'è scritto "stagione sportiva 2021-2022" per l'anno scorso, mentre per quest'anno è indicato "stagione sportiva 2022-2023" e, quindi, la dichiarazione del consenso dei genitori sarebbe valida solo per la stagione sportiva nel corso della quale è inviata e non oltre.

Il Sig. Maia illustrava il reclamo esponendo che non tutta la documentazione di un sodalizio e dei suoi giocatori deve essere necessariamente rinnovata all'inizio di ogni stagione sportiva, come per esempio il certificato "medico sportivo", che non è legato al tesseramento, tantomeno rinnovare un'autorizzazione che era stata prodotta otto mesi prima. Lo stesso proseguiva precisando: *"Noi quando ci rendiamo conto che abbiamo dei ragazzi minorenni che sono in grado, eventualmente, di affrontare la serie A, raccogliamo, all'inizio della stagione, le autorizzazioni dei genitori. Anche per questo ragazzo, che noi non ce lo aspettavamo neanche l'anno scorso che fosse così in grado di giocare in serie A e la cui autorizzazione era stata fatta il nove marzo scorso, quest'anno, nel raccogliere tutte le altre, abbiamo acquisito anche questa autorizzazione, ma sapendo che era stata mandata otto mesi prima, non avendo ravvisato scadenze non l'abbiamo mandata"*; pertanto, ribadendo di non ritenere che nell'occasione fosse stata violata alcuna norma insisteva per l'accoglimento del reclamo.



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

La Corte, quindi, riunitasi in camera di consiglio, si riservava il deposito della decisione.

### MOTIVI

Il reclamo è infondato e merita il rigetto per i motivi che seguono.

Il Collegio osserva che, se da un lato, come sostiene la reclamante non vi sarebbero norme federali espresse dalle quali si evinca che il consenso genitoriale per consentire la partecipazione di un minore a gare seniores concesso per una determinata stagione debba essere ripetuto per la stagione successiva, è altrettanto vero che non si rileva alcuna norma federale che “estenda” la validità di detta autorizzazione oltre una sola stagione sportiva, senza limiti temporali.

Al riguardo, è bene considerare che, in ragione della *ratio* della prescrizione del “consenso genitoriale”, che è ovviamente quella di tutelare l’integrità fisica e la salute del giocatore minorenni, una potenziale estensione *ad libitum* del “consenso” stesso si porrebbe in insanabile contrasto con la finalità di tutela che la prescrizione intende perseguire.

Ciò posto, inoltre, deve essere sottolineato che la prescrizione in questione è ogni anno inserita nella Circolare Informativa che, come noto, viene annualmente pubblicata prima dell’avvio di ogni singola stagione sportiva.

Appare corretto, quindi, ritenere ogni singola stagione sportiva come una entità a sé stante e, a parere di questa Corte, è certamente logico e fondato considerare ogni prescrizione contenuta nella Circolare Informativa che sia posta a tutela della salute e della integrità fisica dei giocatori, come una prescrizione di altissimo valore ed importanza che spiega la propria validità ed efficacia solo nell’ambito della stagione sportiva di cui alla Circolare Informativa che la contiene, e che ogni anno, ove reiterata nella Circolare informativa, debba essere considerata come nuova o “rinnovata”; pertanto, nel caso in cui si tratti di un “consenso” per un impiego di un minorenni in prima linea, questo deve essere annualmente assolto, in quanto non si può ritenere scontato che le condizioni psico fisiche di un giocatore, peraltro minorenni, non possano cambiare nel tempo, da una stagione sportiva all’altra.

Parimenti, non si può escludere che anche nel corso del tempo, tra una stagione sportiva e l’altra, muti per qualsiasi ragione la potestà genitoriale e il nuovo esercente tale potestà sia contrario all’autorizzazione concessa solo pochi mesi prima da quello precedente.

Inoltre, si deve osservare che nella società civile si è inteso conferire una durata temporale limitata a documenti che possono essere assimilati a quello di cui si discute per finalità e per



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

validità, quali i certificati medici per attività agonistica o non agonistica, che vengono richiesti ogni anno dalle strutture ove si pratica sport, anche a soggetti già iscritti nell'anno precedente, ovvero i certificati in generale rilasciati dalla pubblica amministrazione, i quali hanno addirittura validità di tre o sei mesi, proprio perché le informazioni contenute e "certificate" in detti documenti possono nel tempo cambiare.

Sulla nuova autorizzazione della madre del minore inviata dopo la gara del 23 ottobre 2022 comunicazione e recante la data del 6 ottobre 2022, il Collegio osserva che non vi è data certa sull'effettivo rilascio della stessa e che non vi sono elementi oggettivi che ne confermano l'acquisizione precedentemente alla data della gara oggetto di reclamo e, quindi, è da considerarsi non utile ai fini della decisione.

Inoltre, è opportuno evidenziare che ove si volesse fornire una lettura ed una interpretazione restrittiva e ulteriormente garantista della salute fisica del minorenne del punto 8.1.1 della Circolare Informativa 2022/2023, si potrebbe addirittura concludere che la autorizzazione genitoriale all'impiego di un giocatore minorenne in gare ed attività seniores debba necessariamente essere concessa e comunicata alla Federazione, non già solo in un momento antecedente il primo impiego del giocatore minorenne nella stagione sportiva di riferimento, ma bensì prima di ogni singola gara e/o attività seniores in cui la società abbia intenzione di utilizzare il minore stesso (*"Il consenso deve essere: obbligatoriamente trasmesso dalla società di appartenenza del giocatore/giocatrice all'ufficio del Giudice Sportivo competente entro le ore 14:00 del venerdì precedente la gara"*).

Da ultimo, anche la ulteriore eccezione sollevata dalla reclamante circa il fatto che il sistema informatico federale, all'atto della compilazione della lista gara, non abbia impedito l'inserimento del minore come accade per gli atleti inibiti non sembra assolutamente cogliere nel segno. Appare infatti palese la differenza tra un giocatore inibito, in quanto ad esempio colpito da una squalifica o comunque da una sanzione federale effettivamente irrogata ed un giocatore, come quello in questione, che non è destinatario di alcun provvedimento federale che ne inibisca l'utilizzo, purché sia ottemperante ad altre prescrizioni federali che ne consentano il legittimo inserimento in una lista gara per una attività seniores.

La Corte, pertanto, ritiene sussistere la violazione ascritta alla reclamante ASD Biella Rugby Club, essendo necessario ottenere l'assenso del genitore esercente la potestà sul minore per l'impiego



## CORTE SPORTIVA D'APPELLO

dello stesso in attività seniores quantomeno per ogni stagione sportiva, in ottemperanza, e ove richiesto, dalla Circolare Informativa emanata, allo stato con cadenza annuale, dalla Federazione.

### P.Q.M.

- visti gli artt. 61, 14, 29/1, lett. f) del Regolamento di Giustizia, 16 lett. b), 25 lett. b) del Regolamento Attività Sportiva, nonché 8.1.1 della Circolare Informativa 2022/2023;
- rigetta il reclamo e, per l'effetto, conferma il provvedimento impugnato del Giudice Sportivo Nazionale assunto nella riunione del 26/10/2022, Comunicato A/04/GSN;
- dispone l'incameramento del contributo funzionale.

Roma, 17 novembre - 15 dicembre 2022

Il Presidente della Corte Sportiva d'Appello

Avv. Achille Reali

Corte Sportiva d'Appello  
Il Segretario  
Virginia Asaro